

Sent 2918/19  
2019 serie  
Dep 37 un/dp



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Bari nella persona del Giudice Onorario avv. Alberto Mastropasqua in funzione di Giudice Unico ha emesso la seguente sentenza

Nella casa civile recante il n. 10930291 RGAC anno 2009 vertente

**TRA**

**PASQUALE** rappresentato e difeso avv.

**Anthea Hospital srl** rappresentata e difesa avv.ti prof. Andrea Astolfi, Patrizio Melpignano e Enrico Petrosillo

**OPPONENTI**

**CONTRO**

**Ing.** rappresentato e difeso avv.ti Mauro Fusaro e Antonella Fortunato

**OPPOSTO**

**Oggetto: opposizione a DI n. 227/09**

09

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO****Omissis L. 18.6.09 n. 69****MOTIVAZIONE**

Entrambe le opposizioni vanno accolte e, per l'effetto, va revocato il D.I. n. 227/09 emesso dall'allora sez. distaccata di Bitonto.

Appare indispensabile esaminare distintamente le posizioni dei due opposenti .

➤ ***Anthea Hospital srl già Casa di Cura Villa Giustina spa***

1) *Sulla nullità della domanda per indeterminatezza di petitum e causa petendi ex art. 164 1° e 4° co cpc*

La censura non convince in quanto l'opponente si è limitato a negare l'esistenza del credito - e finanche il conferimento dell'incarico - spiegandone anche le ragioni nel suo atto di opposizione e sulle quali l'opposto ha abbondantemente replicato nella sua comparsa di risposta .

E' pur vero che l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata introdotta nelle forme dell'atto di citazione - così come del resto prescritto dall'art. 645 cpc - ma è altrettanto vero che la Casa di Cura non ha introdotto alcuna domanda in danno del . e quindi non aveva alcun obbligo di precisare anche la relativa *causa petendi*.

Ne consegue che l'eccezione va rigettata.

2) *Sul conferimento dell'incarico*

L'opponente - come già anticipato - nega di aver conferito all'opposto, Arch. ,

l'esecuzione di compilazione del progetto esecutivo e direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria di un edificio sito in Bari alla via Mameli 20.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo la S.C. ha affermato che: *«In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, con effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti» (ex multis Cass 31.5.07 n. 12765)*

Ne consegue che gravava sull'opposto *l'onus probandi* di dimostrare di aver ricevuto dall'opponente l'incarico di cui sopra.

Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dal (doc. 19 indice opposto), risulta una DIA depositata presso il Comune di Bari da parte di Stallone Tommaso - all'epoca legale rappresentante pro tempore della casa di Cura Villa Giustina srl - e relativa proprio all'immobile in via Mameli 20 con contestuale nomina del tecnico nella persona dell'arch.

Ascoltato in qualità di teste all'udienza del 6.10.14, lo Stallone - pur rispondendo con una serie di "non ricordo" alle varie domande - non ha disconosciuto comunque la sua firma, ragion per cui deve ritenersi provato il conferimento dell'incarico all'opposto da parte dell'opponente.

3) *Sulla prova della effettiva esecuzione delle prestazioni in favore della Casa di Cura;*

Secondo l'orientamento della SC (n. 26065 del 16 dicembre 2016), dal quale non vi è motivo per discostarsi in tema di crediti professionali, "il parere del Consiglio dell'Ordine in relazione alla congruità del compenso richiesto dal professionista, non è vincolante e che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'avvocato dovrà provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni"

Nel caso in esame però, nessuna prova in tal senso è stata fornita dall'arch. l n quanto - il teste Coviello - ha riferito sì di lavori eseguiti presso l'immobile di via Mameli 20 indicando però, come periodo della loro esecuzione, il 2007 allorquando il bene risultava oramai di proprietà del

7

In considerazione di quanto sopra, non possono ritenersi provate dal [redacted] le prestazioni in favore dell'allora Villa Giustina ragion per cui l'opposizione deve ritenersi fondata.

Stimasi equo compensare tra le parti le spese del giudizio considerando che l'opposizione è risultata infondata solo in parte avendo l'opposto comunque provato il conferimento dell'incarico ricevuto negato invece dall'opponente.

➤ **Risolo Pasquale**

**Sulle eccezioni preliminari sollevate dall'opposto**, ossia nullità della domanda per indeterminatezza del *petitum* e *della causa petendi*, valgono anche qui le medesime argomentazioni svolte in precedenza ragion per cui vanno rigettate.

Non si reiterano neanche gli orientamenti giurisprudenziali in tema di *onus probandi* - sopra richiamati - che ovviamente valgono anche per la posizione del

**Del suo conferimento di incarico** all'opposto, non possono esserci dubbi trattandosi di circostanza pacifica e non contestata.

Resta ora da accertare il pagamento dei compensi in favore del [redacted] per l'attività professionale svolta.

Nel corso dell'istruttoria il Risolo ha provato il pagamento in suo favore per complessivi € 4.000 (2 a/b di € 2.000 cadauno).

Ciò posto, e considerando che il Pazienza non ha mai contestato la circostanza in parola nonché le risultanze della CTU ma, anzi, le ha pienamente condivise (*vedi sue memorie difensive*), deve concludersi per l'insussistenza del credito vantato.

Difatti l'Ing Prisco, nel suo elaborato peritale (pag.7), ha posto a carico del [redacted] - della somma complessiva liquidate dall'Ordine degli Architetti - solo € 1.872,32, importo di gran lunga inferiore ai 4.000 euro ricevuti dallo stesso opponente.

7

Ne consegue che null'altro è dovuto in suo favore ragion per cui il D.I. va revocato.

In virtù della regola della soccombenza il \_\_\_\_\_ va condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Risolo e, per esso, al suo procuratore avv. Leonardo Iannone dichiaratosi antistatario e liquidate come da dispositivo

Va accolta altresì la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc per aver ommesso il \_\_\_\_\_ di aver ricevuto dal \_\_\_\_\_ la somma di € 4.000, danno liquidato in via equitativa in € 500,00.

Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'Anthea Hospital srl (*incorporante Medicol srl a sua volta incorporante Casa di Cura Villa Giustina spa*) nonché dell'opposto in misura di metà ciascuno.

PQM

Il Giudice Onorario del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulle opposizioni a decreto ingiuntivo n. 227\09 emesso dalla ex sez. distaccata di Bitonto e proposte da \_\_\_\_\_ Pasquale (*con domanda riconvenzionale*) e dall'allora Casa di Cura Villa Giustina spa oggi Anthea Hospital srl con atti di citazione, rispettivamente, del 26.8.09 e del 1.10.09 in danno di \_\_\_\_\_ così provvede:

- 1) Accoglie entrambe le opposizioni e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 227\09;
- 2) Accoglie la spiegata riconvenzionale del \_\_\_\_\_ e per l'effetto condanna \_\_\_\_\_ al risarcimento della somma di € 500,00 in favore del citato opponente ex art. 96 cpc ;
- 3) Condanna \_\_\_\_\_ Domenico alla rifusione delle spese processuali in favore del \_\_\_\_\_ e, per esso, al suo procuratore avv. Leonardo Iannone dichiaratosi antistatario che liquida in € 3.605,00 – di cui € 105,00 per esborsi - oltre 15% sg CAP e IVA;
- 4) Compensa integralmente le spese del giudizio tra il \_\_\_\_\_ e Anthea Hospital srl;

7

5) Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con decreto del 26.2.19 e in parti uguali, a carico del Pazienza e dell'Anthea Hospital srl condannando entrambe al rimborso di quanto eventualmente già corrisposto in suo favore dal

Così deciso in Bari 8.7.2019

il GOP Alberto Mastropasqua

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
BARI, 8/7/19  
CANTARINO  
ALBERTO MASTROPASQUA

